



Disciplina della riproduzione animale

A.G. 505

Nota di verifica n. 630

7 febbraio 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	505
Titolo:	Disciplina della riproduzione animale
Norma di riferimento:	articolo 15, commi 1, 4 e 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154
Relatore per la Commissione di merito:	Librandi
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Commissione competente :	XIII Agricoltura

Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 154 del 2016 - reca la disciplina della riproduzione animale.

In proposito si rileva che l'articolo 15 della citata legge ha delegato il Governo a provvedere, in particolare, al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso la revisione della legge n. 30 del 1991 in materia di disciplina della riproduzione animale (comma 1). Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 5) e gli schemi di decreto legislativo devono essere corredati di una relazione tecnica dalla quale risultino, fra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni in essi contenute (comma 4).

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 3: viene previsto il riconoscimento, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, degli Enti selezionatori e degli Enti ibridatori (il regolamento (UE) n. 2016/1012 definisce come "ente selezionatore" e "ente ibridatore" qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento od organismo pubblico diversi dalle autorità competenti, riconosciuti dall'autorità competente di uno Stato membro, ai fini della realizzazione di un programma genetico con animali riproduttori di razza pura o di suini ibridi). In particolare, si prevede che gli Enti selezionatori possano aggregarsi nei comparti produttivi dei bovini da latte, bovini a duplice attitudine, bovini da carne, bufalini, equidi, ovi-</p>	<p>La relazione tecnica afferma che dall'attuazione delle disposizioni dell' articolo 3 non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Al contrario, la riforma del settore introdotta dal provvedimento in esame è improntata all'aumento dell'efficacia complessiva del sistema e sul risparmio nel medio lungo periodo per la pubblica amministrazione, al momento non quantificabili, dovuti in larga misura all'accorpamento in comparti produttivi degli Enti selezionatori, potenzialmente in grado di generare le dinamiche tipiche delle economie di scala.</p>

<p>caprini, suini.</p> <p>Si prevede, inoltre che il Ministero approvi i programmi genetici, presentati dai suddetti Enti, che hanno ad oggetto gli animali iscritti ai libri genalogici o ai registri dei suini ibridi. Il Ministero, inoltre, vigila sull'attuazione dei programmi genetici approvati, al fine di verificarne il corretto svolgimento.</p>	
<p>Articolo 4: viene dettata la disciplina relativa alla raccolta dei dati in allevamento e alla loro gestione. In particolare, si prevede che il Ministero, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, istituisca con proprio decreto, <u>senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione a legislazione vigente</u>, il Comitato nazionale zootecnico, che può essere articolato per attitudine produttiva, composto da rappresentanti dello stesso Ministero, da un rappresentante del Ministero della salute e da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, con compiti di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell'attività di raccolta dati negli allevamenti. Per la <u>partecipazione al Comitato non spettano ai componenti compensi, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati</u>.</p> <p>I dati sono registrati, organizzati, conservati e divulgati secondo le regole stabilite dal Comitato nella Banca dati unica zootecnica a livello nazionale, la quale è realizzata anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute, e garantendo l'accessibilità ai soggetti interessati con l'esclusione dei dati sanitari e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che il Comitato nazionale zootecnico andrà a sostituire gli attuali Comitati tecnici di controllo per i settori "latte" e "carne", di cui rispettivamente ai decreti direttoriali n. 4392 del 7 marzo 2013 e n. 16989 del 28 agosto 2013. La RT afferma che l'istituzione del suddetto Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, in quanto non sono previsti per i componenti compensi, gettoni di presenza o emolumenti. Per il funzionamento del predetto Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Con riferimento alla Banca dati Unica zootecnica a livello nazionale, la RT afferma che la stessa già esiste ed è attualmente gestita dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA). Lo scopo della disposizione è la riorganizzazione del sistema di raccolta, registrazione, conservazione e divulgazione dei dati. Per questo motivo, dalla istituzione di tale Banca dati non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 6: vengono definiti i requisiti di accesso ai contributi pubblici. In particolare, si prevede che gli Enti selezionatori per poter accedere ai contributi pubblici previsti dalla normativa vigente, finalizzati allo svolgimento dei programmi genetici, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere Associazioni di primo grado senza fine di lucro; non avere rappresentanti legali e membri nei Consigli direttivi che siano contemporaneamente amministratori delle organizzazioni cui venga delegata l'attività di raccolta dati in allevamento; nel caso in cui il programma genetico approvato preveda la raccolta dei dati in allevamento, attuare la specializzazione delle attività e la terzietà sui dati delegando la raccolta dei dati in</p>	<p>La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le attività sono svolte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'obbligo di impiegare i proventi derivanti dai servizi ai propri soci e dall'uso di marchi nelle attività istituzionali riconducibili ai programmi genetici consente la riduzione dell'intervento finanziario pubblico per sostenere tali attività.</p>

<p>allevamento ai soggetti in possesso dei requisiti previsti. Si prevede, inoltre, che gli Enti selezionatori possano autofinanziare, in tutto o in parte, la propria attività attraverso l'espletamento dei servizi per i propri soci e l'utilizzo di marchi collettivi, con l'obbligo di impiegare i relativi proventi in attività e investimenti riconducibili a programmi di conservazione e miglioramento genetico. Le attività degli Enti selezionatori senza scopo di lucro si configurano come attività di natura non commerciale.</p>	
<p>Articolo 12: viene disciplinata l'applicazione delle sanzioni in caso di utilizzo di animale o materiale riproduttivo in modo non conforme alle disposizioni di cui al decreto in esame.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la disposizione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 14: si prevede che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal decreto in esame si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>La relazione tecnica, con riferimento ai risparmi di spesa che l'articolo 15, comma 5, della legge delega chiede di evidenziare, specifica che tale condizione deve ritenersi riferita, tra i decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 15, essenzialmente ai provvedimenti finalizzati al riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che il provvedimento in esame reca una clausola di invarianza finanziaria e la relazione tecnica afferma che dalla stesso non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto riguarda gli effetti di minore spesa attesi dal provvedimento nel suo complesso, si prende atto che la RT non indica tali risparmi - come richiesto dalla legge delega - affermando che la previsione è applicabile ad altri schemi di decreto legislativo. Si evidenzia peraltro che i predetti risparmi non risultano scontati ai fini dei saldi.

Per quanto riguarda, in particolare, la partecipazione al Comitato nazionale zootecnico, pur prendendo atto della clausola di non onerosità riferita alla sua attività, appare comunque necessario acquisire conferma che la formulazione impiegata sia idonea ad escludere anche la corresponsione di rimborsi spese o di indennità, non espressamente indicati dalla medesima clausola. Con riferimento alla banca dati unica zootecnica, pur prendendo atto che la stessa già esiste, andrebbero acquisiti elementi ulteriori per poter verificare che l'attività di riorganizzazione della gestione dei dati possa effettivamente essere svolta a invarianza di risorse. In merito alle disposizioni sanzionatorie, non si hanno osservazioni da formulare atteso che le stesse sono sostanzialmente riproduttive di sanzioni amministrative pecuniarie già previste a legislazione vigente.